

An abstract graphic design featuring several overlapping, fan-like shapes in yellow and light blue, radiating from the right side of the page. The shapes are layered, with some yellow shapes in front of blue ones, creating a sense of depth and movement.

# **ATTO NORMATIVO DIOCESANO**

**Azione Cattolica**  
Arcidiocesi di Salerno-Campagna-Acerno

## INDICE

<b>PREMESSA</b> L'AZIONE CATTOLICA DIOCESANA	pag. 4
<b>PARTE PRIMA</b> LE ISTANZE DI FONDO	pag. 5
<b>PARTE SECONDA</b> L'ASSOCIAZIONE DIOCESANA E LE SUE ARTICOLAZIONI	pag. 8
<b>PARTE TERZA</b> ADESIONE ALL'AZIONE CATTOLICA E PARTECIPAZIONE ALLA VITA ASSOCIATIVA	pag. 9
<b>PARTE QUARTA</b> L'ORDINAMENTO DELL'ASSOCIAZIONE TERRITORIALE	pag. 13
<b>PARTE QUINTA</b> L'ORDINAMENTO DEI GRUPPI DIOCESANI, DEI MOVIMENTI, DELLE ASSOCIAZIONI NON COMPLETE E DELLE ASSOCIAZIONI SIMPATIZZANTI	pag. 16
<b>PARTE SESTA</b> L'ORDINAMENTO DELL'ASSOCIAZIONE DIOCESANA	pag. 18
<b>PARTE SETTIMA</b> DISPOSIZIONI AMMINISTRATIVE	pag. 23
<b>PARTE OTTAVA</b> NORME FINALI	pag. 24

## **PREMESSA**

### L'AZIONE CATTOLICA DIOCESANA

**Art.1** L'Associazione diocesana dell'Azione Cattolica Italiana (di seguito "Associazione diocesana"), costituitasi nell'Arcidiocesi di Salerno-Campagna-Acerno, è retta dallo Statuto dell'Azione Cattolica Italiana (di seguito "Statuto") e dal presente Atto Normativo Diocesano (di seguito "Atto normativo"), adottato dall'Assemblea diocesana dell'associazione in data 23.06.2023 e successivamente ratificato dal Consiglio nazionale della stessa, nei modi previsti e in conformità a quanto disposto dallo Statuto e specificato dal suo Regolamento nazionale di attuazione (di seguito "Regolamento").

## **PARTE PRIMA**

### LE ISTANZE DI FONDO

#### **Titolo I: Vita spirituale**

**Art.2** L'Azione Cattolica Diocesana s'impegna a educare e ad accompagnare i propri aderenti a una vita spirituale pienamente laicale, fondata sull'incontro con il Signore nelle pieghe dell'esistenza, negli spazi della ferialità. Il laico di Azione Cattolica, consapevole che la vita secondo lo Spirito costituisce il fondamento della vita cristiana, si sente chiamato a vivere ed annunciare il Vangelo in tutti quei luoghi in cui quotidianamente si snoda la vicenda umana.

**Art.3** L'Azione Cattolica Diocesana sollecita i propri aderenti a crescere nella relazione personale con Cristo facendo esperienza di Lui attraverso la preghiera ed il silenzio, l'ascolto della Parola e la celebrazione dell'Eucarestia. In tal senso l'Associazione diocesana, a livello comunitario, promuove specifici percorsi di formazione spirituale che aiutino a sperimentare la vita sacramentale e la preghiera quotidiana, anche recuperando le pratiche della tradizione religiosa e della pietà popolare.

**Art.4** L'Azione Cattolica Diocesana, in spirito di corresponsabilità con i propri Assistenti, garantisce la piena partecipazione alla vita ecclesiale in tutte le sue forme, suscitando peraltro nei propri soci una maggiore consapevolezza della prassi liturgica ed offrendo strumenti e metodi di animazione della stessa.

**Art.5** L'Azione Cattolica Diocesana promuove occasioni di incontro per realizzare da un lato la comunione fraterna tra gli appartenenti alle diverse realtà del laicato e per favorire, dall'altro, il dialogo ecumenico con le altre confessioni religiose. Si impegna ad alimentare nei propri aderenti un atteggiamento di attenzione al creato in tutte le sue manifestazioni e di rispetto della vita umana a qualsiasi titolo.

#### **Titolo II: Formazione e discepolato missionario**

**Art.6** L'Azione Cattolica Diocesana assicura ai propri aderenti una formazione costante, capace di tradursi in una scelta missionaria che sappia interpretare la nuova condizione dei cristiani nel mondo di oggi e comunicare il Vangelo in modo rinnovato e maggiormente efficace. L'Associazione accompagna le persone in un percorso di crescita umana e cristiana affinché sviluppino un rapporto intenso, aperto ed originale con il mondo.

**Art.7** La formazione associativa ha l'obiettivo di far crescere coscienze laicali all'altezza di questo tempo, promuovendo tra i propri soci la cura dell'interiorità, lo spirito di fraternità, il senso della responsabilità e la dimensione dell'ecclesialità.

**Art.8** L'Associazione diocesana, e con essa le Associazioni territoriali, hanno cura di comprendere le necessità "esistenziali" delle singole persone mettendosi in ascolto delle loro domande di senso, per proporre cammini formativi che aiutino i ragazzi, i giovani, gli adulti a vivere la fede in Gesù Cristo nella propria quotidianità.

**Art.9** L'Azione Cattolica Diocesana, nella sua unitarietà, si impegna a progettare cammini formativi volti ad individuare e presidiare i campi scoperti, ovvero quelle marginalità e povertà dimenticate dove il deficit di senso si manifesta in modo particolarmente intenso.

**Art.10** I Responsabili associativi ed educativi nello svolgimento del proprio servizio si impegnano a costruire autentiche relazioni interpersonali e a fare costante riferimento alle tre dimensioni fondamentali dell'esistenza umana: persona, comunità e territorio.

**Art.11** L'Azione Cattolica Diocesana, nel costruire i propri cammini formativi, presta particolare attenzione ad alcuni nodi pastorali contemporanei che interpellano con forza la comunità dei credenti: la necessità di recuperare la centralità e l'essenzialità dell'annuncio evangelico, l'esigenza di itinerari catechetici modulati attraverso un linguaggio narrativo dell'esperienza di fede, l'introduzione di metodologie che favoriscano la creatività e l'interazione, l'urgenza di riappropriarsi con maturità della propria sfera emotiva, la valorizzazione del gruppo quale palestra di virtù laicali da tradursi nell'impegno familiare, scolastico, lavorativo, ecclesiale, sociale, culturale e politico.

**Art.12** Particolare cura l'Associazione diocesana riserva alla formazione degli Educatori e dei Responsabili, organizzando seminari, scuole e convegni in cui, anche grazie all'incontro con testimoni del nostro tempo, si possa comprendere cosa significa vivere, nella concretezza e nello slancio missionario, il servizio alla Chiesa ed alla comunità civile.

### **Titolo III: Unitarietà**

**Art.13** L'Azione Cattolica Diocesana intende realizzare nel proprio vissuto associativo un segno dell'unità della Chiesa in Cristo assumendo la comunione fraterna come habitus interiore e vivendo lo spirito unitario come una modalità attraverso cui spendersi in maniera corale a servizio della Chiesa.

**Art.14** L'unitarietà nella vita dell'Associazione non è intesa come uniformità, bensì come unità che valorizza le differenze di ciascuno, come dono e provocazione per l'altro, in modo tale che l'Associazione stessa sia condivisa da tutti: ragazzi, giovani e adulti.

**Art.15** L'unitarietà nel cammino associativo si concretizza attraverso: la definizione di contenuti e programmi comuni; lo scambio esperienziale tra le generazioni presenti nel proprio tessuto; l'individuazione di luoghi che favoriscano la dimensione della fraternità; l'attenzione e l'accompagnamento delle persone nelle fasi di passaggio, sia esistenziali che di vita associativa.

**Art.16** L'Azione Cattolica Diocesana si impegna ad intensificare, promuovere e favorire un'autentica e intensa comunicazione tra le sue articolazioni e parti: i Settori, l'ACR, i Gruppi, i Movimenti, i diversi organi associativi.

### **Titolo IV: Missionarietà e solidarietà**

**Art.17** La missionarietà e la solidarietà costituiscono dimensioni fondamentali dell'essere Azione Cattolica. Attraverso l'esperienza associativa si realizza, infatti, una laicità consapevole e responsabile, capace non solo di coltivare l'originaria vocazione del credente all'apertura verso gli altri, ma anche di essere veicolo di relazioni umane cristianamente ispirate.

**Art.18** L'Associazione diocesana intende sviluppare sempre più la capacità di prendere coscienza dei bisogni degli uomini, compresi quelli inespressi, delle marginalità diffuse, delle povertà sia materiali che spirituali, imparando a misurarsi con il territorio nel quale è vitalmente inserita, in modo tale da rendere la fede dei propri aderenti sempre più incarnata.

**Art.19** In una realtà in cui non sempre e non a tutti si riconosce la dignità di persona, l'Azione Cattolica Diocesana vuole essere uno spazio di discernimento in cui ciascuno possa esprimersi autenticamente e sia sostenuto nella ricerca della propria identità e della propria vocazione. In tal senso i propri gruppi, sempre caratterizzati da uno spirito di accoglienza, sono luogo di valorizzazione dei carismi e delle competenze di ciascuno.

**Art.20** I gruppi di Azione Cattolica traducono i propri cammini formativi anche in percorsi di attenzione concreta e particolare all'uomo, costituendosi come luogo di aggregazione sociale che orienta la persona a cogliere i valori essenziali della vita ed a condividere "le gioie e le speranze, le tristezze e le angosce degli uomini di oggi " presso i quali i propri membri sono chiamati a rendere la loro testimonianza di fede.

**Art.21** L'Azione Cattolica Diocesana si pone sul territorio anche come una rete di solidarietà: offrendo aiuti concreti a chi è nel bisogno, affiancandosi alle famiglie in difficoltà, collaborando con quanti già operano in maniera specifica nei diversi ambiti della solidarietà e facendosi promotrice, anche a livello zonale, di tale istanza, laddove non presente.

**Art.22** Le Associazioni territoriali si fanno carico, nelle specifiche realtà, di promuovere o sollecitare progetti ed azioni pastorali d'insieme tesi a raccordare le diverse esperienze di solidarietà, al fine di garantire interventi sempre più efficaci, caratterizzati da un sentire unitario e indirizzati ad obiettivi comuni.

**Art.23** In considerazione della tendenza ad attuare politiche di sviluppo delle risorse sociali incentrate sulla valorizzazione delle singole realtà territoriali e sulla divisione delle competenze secondo il principio di sussidiarietà, l'Azione Cattolica Diocesana s'impegna a dialogare con le istituzioni, gli enti e le altre associazioni locali, come pure a promuovere la partecipazione attiva dei propri aderenti alla vita civile e sociale affinché sviluppino senso di appartenenza al territorio di riferimento.

**Art.24** In considerazione della tendenza ad attuare politiche di sviluppo delle risorse sociali incentrate sulla valorizzazione delle singole realtà territoriali e sulla divisione delle competenze secondo il principio di sussidiarietà, l'Azione Cattolica Diocesana s'impegna a dialogare con le istituzioni, gli enti e le altre associazioni locali, come pure a promuovere la partecipazione attiva dei propri aderenti alla vita civile e sociale affinché sviluppino senso di appartenenza al territorio di riferimento.

## **PARTE SECONDA**

### L'ASSOCIAZIONE DIOCESANA E LE SUE ARTICOLAZIONI

#### **Art.25 L'Associazione diocesana**

1. L'Associazione diocesana riunisce tutti i laici che nell'Arcidiocesi di Salerno-Campagna-Acerno aderiscono all'Azione Cattolica Italiana. Essa è parte dell'unica Associazione nazionale alla cui vita contribuisce attraverso la propria esperienza associativa, strettamente legata a tutte le altre Associazioni diocesane presenti in Italia da un forte vincolo di solidarietà e di reciproco sostegno formativo, missionario, culturale ed economico.
2. L'Associazione diocesana è guidata dagli organismi definiti dal presente Atto normativo ed è rappresentata, sul piano ecclesiale e civile, dal Presidente diocesano.

#### **Art.26 Le Associazioni territoriali**

1. L'Associazione diocesana si articola in Associazioni territoriali, che possono riferirsi ad una singola comunità parrocchiale (Associazione parrocchiale) o a raggruppamenti di parrocchie (Associazione interparrocchiale), secondo le opportunità suggerite dalle diverse situazioni concrete a livello locale.
2. L'Associazione territoriale si costituisce quando due o più laici, che partecipano alla vita ecclesiale e aderiscono all'Azione Cattolica Italiana, richiedono e ottengono il riconoscimento da parte del Consiglio diocesano e strutturano la loro esperienza associativa come delineata nella parte quarta del presente Atto normativo.
3. L'Associazione interparrocchiale è caratterizzata da un'unica struttura del tutto identica alla singola Associazione parrocchiale quanto ad organi e modalità di funzionamento.

#### **Art.27 I Gruppi e i Movimenti**

1. Il Consiglio diocesano può riconoscere, in ambito diocesano o territoriale, gruppi di aderenti costituiti allo scopo di attuare la missione propria dell'Associazione in rapporto a specifici ambienti; uno o più gruppi operanti nella diocesi per i medesimi fini possono costituire un Movimento diocesano dell'Azione Cattolica.

#### **Art.28 Le zone**

1. È facoltà del Consiglio diocesano creare, sempre in riferimento a specifiche iniziative o a particolari settori di apostolato, eventuali strutture zonalì aventi, preferibilmente, lo stesso ambito territoriale delle foranie.
2. L'Azione Cattolica Diocesana, in sintonia con le scelte pastorali della Chiesa locale, attuate attraverso la suddivisione della diocesi in zone e foranie, si impegna a realizzare la fattiva collaborazione tra Associazioni territoriali, favorendo lo scambio tra realtà confinanti e vicine al fine di offrire servizi pastorali, formativi e di animazione utili alla comunità, sia in ambito ecclesiale che civile, attraverso la necessaria corresponsabilità di laici e presbiteri.



## **PARTE TERZA**

### ADESIONE ALL'AZIONE CATTOLICA E PARTECIPAZIONE ALLA VITA ASSOCIATIVA

#### **Art.29 L'adesione all'Azione Cattolica**

1. L'adesione all'Azione Cattolica Italiana, nell'Associazione diocesana di Salerno-Campagna-Acerno, esprime una personale libera scelta di quei fedeli laici (ragazzi, giovani, adulti) del territorio della diocesi, che intendono maturare in tal modo l'universale vocazione alla santità. L'adesione all'Associazione si esprime mediante una scelta permanente vissuta in relazione all'età e alla condizione di ciascuno.
2. Con l'adesione all'Azione Cattolica, che prevede differenti forme di orientamento e maturazione della scelta attuata in relazione all'età ed alla condizione di ciascuno, ogni aderente si impegna a fare proprio il cammino formativo proposto dall'Associazione nazionale e diocesana e ad assumere il servizio ecclesiale che quest'ultima propone a livello diocesano, contribuendo allo sviluppo pastorale e all'animazione evangelica degli ambienti di vita del territorio. L'aderente, in tal modo, partecipa al cammino, alle scelte pastorali e alla spiritualità propri della comunità diocesana.
3. Dall'adesione all'Azione Cattolica conseguono i diritti e doveri indicati nello Statuto e nel relativo Regolamento, così come specificati e precisati nel presente Atto normativo. In particolare, ogni aderente, compiuta e maturata la scelta esplicita di far parte dell'Associazione, assume conseguentemente l'impegno alla partecipazione attiva e corresponsabile all'esperienza associativa ai suoi vari livelli, contribuendo a tale scopo - con scelta convinta - a sostenere economicamente la vita dell'Associazione nazionale, diocesana e territoriale.
4. Ai soli fini del presente Atto normativo, si intendono per "ragazzi" coloro che hanno un'età compresa tra i 4 ed i 14 anni, per "giovani" coloro che hanno già compiuto il 14° anno di età e non ancora il 30° anno di età, per "adulti" coloro che hanno compiuto il 30° anno di età.
5. Una particolare attenzione va riservata al processo di maturazione dell'adesione da parte dei più piccoli e, in special modo, dei ragazzi della fascia 4-5 anni, i quali formano autonomi gruppi nei quali vengono avviati dagli educatori all'incontro con Cristo ed all'esperienza associativa.

#### **Art.30 L'accoglimento della richiesta di adesione**

1. La richiesta di adesione è esaminata e accolta dal Consiglio dell'Associazione territoriale o dal Gruppo diocesano cui il richiedente vuole aderire, che ne cura la trasmissione al Centro diocesano; essa è confermata dal Consiglio diocesano dell'Associazione, che può delegare tale adempimento alla Presidenza diocesana.

#### **Art.31 Forme dell'adesione e gestione degli elenchi dei soci**

1. L'accoglimento delle richieste di adesione è attestato annualmente – anche attraverso uno specifico "segno" – secondo le forme stabilite dai Consigli nazionale e diocesano. Quest'ultimo definisce le modalità, le procedure e i termini di tale adempimento.
2. Il Consiglio diocesano fa proprio, ed eventualmente specifica ulteriormente, quanto definito e regolato dal Consiglio nazionale circa il sistema per la formazione, la conservazione e la gestione degli elenchi dei soci a livello diocesano e locale.

### **Art.32 La figura del simpatizzante**

1. Prima di avanzare la richiesta di adesione disciplinata dai due articoli che precedono, ciascun laico può seguire sperimentalmente, per un periodo massimo di due anni, il cammino catechetico-formativo di una determinata Associazione territoriale, e ciò al mero fine di conoscere in maniera più approfondita le finalità dell'Azione Cattolica Italiana e di maturare l'eventuale scelta di formalizzare la richiesta di adesione medesima.
2. Coloro che si avvalgono della suddetta facoltà vengono definiti "simpatizzanti" ed inseriti in un apposito elenco che l'Associazione territoriale invia annualmente all'Associazione diocesana.

### **Art.33 Le regole generali per l'esercizio del voto ed il ricorso alla delega**

1. Il diritto di voto dell'aderente è personale e il suo esercizio non può essere delegato, salvo che per i casi espressamente previsti da normativa specifica, approvata dal Consiglio diocesano.
2. La delega deve essere, comunque, conferita nella forma scritta ad un altro aderente dell'Associazione territoriale, Gruppo diocesano o Movimento, nel rispetto dei criteri di partecipazione alla vita associativa previsti dallo Statuto, dal suo Regolamento e dal presente Atto normativo. Ogni aderente può ricevere una sola delega.
3. Il voto si esprime a scrutinio palese, a meno che non si tratti di votazioni per l'elezione o la designazione di persone, per l'accertamento di incompatibilità, di decadenza o, comunque, di responsabilità personali: in questi casi il voto avviene sempre per scrutinio segreto.
4. Il diritto di voto si esercita a condizione di aver compiuto il 18° anno di età, fatta eccezione per le Associazioni territoriali e per il MSAC (Movimento Studenti di Azione Cattolica), per i quali è sufficiente aver compiuto 14 anni.

### **Art.34 Elettore passivo**

1. Sono titolari dell'elettore passivo tutti coloro che al momento della definizione delle candidature per l'elezione sono soci dell'Azione Cattolica Italiana, hanno compiuto il 18° anno di età, ad eccezione del MSAC (per cui l'elettore passivo è fissato a 16 anni), e rispondono alle altre eventuali condizioni esplicitamente previste dalle norme che regolano l'elezione.
2. Quando sia prevista l'elezione ad incarichi direttivi o consultivi del Settore Giovani, sia a livello diocesano che territoriale, i candidati non dovranno aver superato di regola il 30° anno di età al momento dell'elezione. Il compimento del 30° anno di età per i "giovani" che ricoprano tali incarichi direttivi o consultivi, ai vari livelli, non comporta la decadenza dal mandato, che viene conservato fino alla sua scadenza naturale.

### **Art.35 Incarichi direttivi**

1. Con il termine di "incarichi direttivi" si intendono gli incarichi associativi di Presidente dell'Associazione territoriale o diocesana, di Vice-presidente diocesano per entrambi i Settori, di Responsabile diocesano dell'ACR, di Segretario diocesano, di Amministratore diocesano, di membro della Presidenza diocesana a diverso titolo e di Segretario di Movimento associativo.

2. Gli incarichi direttivi sono conferiti con mandato triennale. Se, nel corso del triennio, l'incarico diviene vacante, il nuovo conferimento ad altro socio è valido fino al termine del triennio in corso.

### **Art.36 Conferimento degli incarichi**

1. Si provvede al conferimento degli incarichi direttivi secondo le modalità e i tempi fissati, nell'ambito delle rispettive competenze, dallo Statuto e dal suo Regolamento, dal presente Atto normativo, dal Consiglio diocesano.
2. La designazione e la nomina dei Presidenti, a livello territoriale e diocesano, deve rispettare le seguenti procedure:
  - a. la proposta, mediante elezione, per la nomina del Presidente dell'Associazione territoriale, secondo quanto previsto dallo Statuto all'art.19 comma 5, è effettuata dal Consiglio di tale Associazione, eletto dall'Assemblea della stessa secondo le modalità previste dal presente Atto normativo; la nomina del Presidente dell'Associazione è effettuata dall'Ordinario Diocesano;
  - b. la proposta per la nomina del Presidente diocesano è effettuata dal Consiglio diocesano con l'elezione di una terna di soci, fra i quali l'Ordinario Diocesano effettua la nomina di sua competenza;
  - c. per la designazione della terna di cui al punto precedente: ogni Consigliere indica, sull'apposita scheda, nel primo scrutinio, fino a tre nomi e, nei successivi, fino al numero necessario per completare la terna quando, nei precedenti scrutini, uno o due nominativi non abbiano ottenuto i voti necessari per farne parte; nei primi tre scrutini è necessaria la maggioranza dei voti dei componenti del Consiglio con diritto di voto, mentre, dal quarto scrutinio, è sufficiente il voto della maggioranza dei votanti; risultano eletti i tre soci che hanno riportato le maggioranze richieste e hanno ottenuto, nello scrutinio, il maggior numero di voti; in caso di parità si procede a ballottaggio; la terna così composta viene comunicata alla competente autorità ecclesiastica con l'indicazione del numero dello scrutinio e del numero dei voti relativi a ciascun nominativo.
3. Gli eletti a incarichi direttivi possono ricoprire consecutivamente uno stesso incarico al massimo per due mandati. Per quanto riguarda i componenti della Presidenza diocesana, il doppio mandato si intende riferito al medesimo ruolo ricoperto.
4. I componenti del Consiglio diocesano possono ricoprire tale incarico anche per più mandati consecutivi, senza alcuna preclusione, ancorché nella formazione delle liste si inseriranno preferibilmente coloro che non hanno ancora compiuto tre mandati.

### **Art.37 Cessazione dagli incarichi**

1. Si cessa dall'incarico per scadenza del termine, per dimissioni, per decadenza e per tre assenze ingiustificate senza motivo dalle riunioni dell'organismo di cui si è membri.
2. Le dimissioni hanno efficacia dalla data della loro accettazione da parte dell'organo o dell'autorità che ha conferito l'incarico.
3. La decadenza, salvo quanto previsto dall'art. 42, opera a decorrere dal formale accertamento – sempre da parte dell'organo o dell'autorità che ha conferito l'incarico –

del venir meno delle condizioni prescritte per ricoprire l'incarico medesimo dallo Statuto, o dal suo Regolamento, o dal presente Atto normativo.

4. In caso di dimissioni o decadenza dall'incarico da parte di un Consigliere subentra il primo dei non eletti della stessa lista.

### **Art.38 Incompatibilità, ineleggibilità e decadenza in relazione allo svolgimento di attività politica**

1. Gli incarichi direttivi e di componente del Consiglio diocesano o territoriale sono incompatibili con i mandati parlamentari (nazionale ed europeo), gli incarichi di governo, lo "status" di consigliere comunale, provinciale e regionale, le funzioni di sindaco o presidente o componente delle giunte comunali, provinciali e regionali, il ruolo di presidente di circoscrizioni comunali.
2. Gli incarichi direttivi e di componente del Consiglio diocesano o territoriale sono, altresì, incompatibili con incarichi negli organi decisionali di partiti politici o di organizzazioni, comunque denominate, che perseguano finalità direttamente politiche.
3. I soci che rivestono incarichi direttivi e di componenti del Consiglio diocesano o territoriale decadono automaticamente dagli incarichi medesimi nel momento in cui accettano di candidarsi per le assemblee elettive del Parlamento europeo e nazionale, delle regioni, delle province e dei comuni.
4. Tutti i soci dell'Azione Cattolica devono evitare che l'Associazione come tale, le sue sedi e la sua rete organizzativa siano coinvolte nelle scelte politiche personali e nella partecipazione a competizioni elettorali.

### **Art.39 Cumulabilità degli incarichi direttivi**

1. Gli incarichi direttivi non esercitabili contestualmente sono quelli di Presidente diocesano e di Presidente dell'Associazione territoriale. Per gli altri incarichi direttivi la non cumulabilità tra il livello territoriale e diocesano sarà valutato di volta in volta dal Consiglio diocesano.

### **Art.40 L'Assistente e i sacerdoti collaboratori**

1. Gli Assistenti diocesani e i sacerdoti loro collaboratori, secondo quanto previsto dall'art.10 comma 4 dello Statuto, sono nominati dall'Ordinario Diocesano.
2. Gli Assistenti ad ogni livello (Assistenti diocesani, di Associazioni territoriali, di Movimenti o Gruppi diocesani) sono nominati dall'Ordinario Diocesano per un triennio e possono essere rinnovati nello stesso incarico secondo le disposizioni dello stesso.
3. Gli Assistenti e i sacerdoti collaboratori, per esercitare il servizio ministeriale loro affidato, partecipano a ogni aspetto della vita dell'Associazione e delle sue attività. In questa prospettiva intervengono anche in occasione delle sedute degli organi deliberativi e consultivi (Assemblea, Consiglio, Presidenza, Forum dei Presidenti territoriali) al fine di fornire il proprio contributo al necessario discernimento per l'assunzione delle decisioni associative che gli organi medesimi devono assumere.

## **PARTE QUARTA**

### L'ORDINAMENTO DELL'ASSOCIAZIONE TERRITORIALE

#### **Art.41 L'Assemblea territoriale**

1. Tutti gli aderenti dell'Associazione territoriale, che hanno compiuto il 14° anno d'età, costituiscono l'Assemblea. In essa i ragazzi – coinvolti nel percorso assembleare con specifiche attività – sono rappresentati dai loro educatori.
2. L'Assemblea – convocata di norma almeno una volta l'anno – è validamente costituita se partecipa la maggioranza degli aventi diritto. Le sue deliberazioni sono assunte a maggioranza dei presenti.
3. L'Assemblea, proposta come esperienza significativa di incontro di tutti gli aderenti, ha i seguenti compiti:
  - a. eleggere il Consiglio dell'Associazione, seguendo la scadenza triennale degli incarichi direttivi;
  - b. discutere e approvare le linee programmatiche;
  - c. esercitare le altre attribuzioni ad essa affidate dallo Statuto, dal suo Regolamento e dal presente Atto normativo.
4. All'Assemblea territoriale elettiva partecipa un componente del Consiglio diocesano.
5. L'Assemblea è convocata, in via ordinaria, dal Presidente dell'Associazione territoriale, che la presiede. Può essere, inoltre, convocata su iniziativa della maggioranza dei componenti del Consiglio dell'Associazione o dalla Presidenza diocesana.
6. Dei lavori e delle deliberazioni dell'Assemblea viene redatto e conservato apposito verbale.

#### **Art.42 Il Consiglio territoriale**

1. L'Assemblea elegge un numero di componenti del Consiglio nella misura del 10% rispetto al numero degli aderenti. Per le Associazioni con un numero di aderenti superiore a 120, il Consiglio sarà in ogni caso composto da 12 membri.
2. I Settori e l'Articolazione saranno proporzionalmente rappresentati in funzione della propria consistenza numerica, garantendo comunque almeno un rappresentante a ciascuna di esse. In ogni caso, i rappresentanti dell'ACR non possono superare un terzo dei componenti del Consiglio.
3. Laddove il numero degli eletti per Articolazione è pari, la metà degli stessi eletti sarà composta dalle candidate che hanno ottenuto il maggior numero dei voti e l'altra metà dai candidati che hanno ottenuto il maggior numero dei voti. Laddove il numero degli eletti per Articolazione è dispari, risulta eletto anche chi ha ricevuto il maggior numero di voti fra i candidati non compresi tra quelli sopraddetti. Qualora ci si trovi in presenza di un numero insufficiente di candidati o candidate per ottemperare a quanto precedentemente prescritto, si farà in modo, comunque, che nel complesso gli eletti siano il più possibile rappresentativi sia degli uomini che delle donne aderenti, anche in considerazione della consistenza numerica degli stessi.

4. Con riferimento alle Associazioni interparrocchiali, ogni singola parrocchia deve essere rappresentata in Consiglio da almeno un membro, che, in assenza di soci eletti secondo le modalità sopra elencate, viene individuato nell'aderente che, in qualsiasi Settore, ha riportato il maggior numero di preferenze.
5. In caso di parità di voti è eletto il più anziano di età.
6. Possono essere eletti tutti i soci che abbiano compiuto il 18° anno di età e che siano stati preventivamente inseriti nella lista del Settore o dell'Articolazione di appartenenza (adulti, giovani o ACR), lista che deve contenere un numero di candidati non inferiore al numero dei membri che devono essere eletti.
7. Hanno diritto al voto tutti i soci che abbiano compiuto il 14° anno di età.
8. Ognuno degli aderenti all'Associazione ha il diritto di votare per la lista di ciascun Settore e Articolazione.
9. Le preferenze che possono essere espresse per ciascun Settore e Articolazione non possono essere superiori a due e possono essere indifferentemente indirizzate a uomini o a donne.
10. Del Consiglio fanno parte di diritto anche il Presidente dell'Associazione territoriale, i Responsabili dei Settori e dell'ACR, il Segretario e l'Amministratore.

#### **Art.43 I compiti del Consiglio territoriale**

1. I principali compiti del Consiglio sono:
  - a. eleggere, anche fuori dai propri componenti e sentito l'Assistente dell'Associazione territoriale, il Presidente da proporre all'Ordinario Diocesano tramite la Presidenza diocesana; la maggioranza richiesta per tale elezione è quella della metà più uno dei componenti del Consiglio;
  - b. eleggere da uno a due Responsabili per ciascuno dei Settori (Adulti e Giovani) e il Responsabile dell'ACR;
  - c. nominare, tra gli aderenti, gli educatori e gli animatori dei gruppi associativi;
  - d. nominare, su proposta del Presidente, il Segretario e l'Amministratore;
  - e. programmare, gestire e verificare ogni anno l'esperienza associativa sulla base delle indicazioni offerte dal Consiglio diocesano;
  - f. reperire i fondi per il sostegno economico dell'Associazione, ai suoi vari livelli, nelle modalità stabilite annualmente dal Consiglio diocesano;
  - g. deliberare sulle altre attribuzioni ad esso affidate dallo Statuto, dal suo Regolamento e dal presente Atto normativo;
  - h. approvare, nei modi ritenuti più opportuni, il rendiconto economico e finanziario.

#### **Art.44 Il Presidente territoriale**

1. Il Presidente dell'Associazione territoriale la rappresenta a livello ecclesiale e civile, mantiene i necessari rapporti con tutte le altre realtà ecclesiali o sociali e con le istituzioni pubbliche.
2. Il Presidente ha i seguenti compiti principali:
  - a. convocare e presiedere l'Assemblea;
  - b. convocare e presiedere il Consiglio;
  - c. coordinare unitariamente tutti i gruppi e, più in generale, le strutturazioni interne dell'Associazione;
  - d. partecipare, anche a mezzo di proprio delegato, al Consiglio pastorale parrocchiale;
  - e. partecipare al Forum diocesano dei Presidenti;
  - f. avere a cuore la dimensione diocesana dell'Associazione e prendervi parte, mantenendo intensi e costanti rapporti con la Presidenza diocesana;
  - g. svolgere tutte le altre attribuzioni ad esso affidate dallo Statuto, dal suo Regolamento e dal presente Atto normativo.

#### **Art.45 L'Équipe dei Ragazzi (EdR) territoriale**

1. È istituita presso ciascuna Associazione territoriale un'équipe di ragazzi aderenti alla stessa, i quali, fatto salvo il loro grado di formazione umana e spirituale, coadiuvino gli educatori dell'ACR nella concreta realizzazione delle iniziative afferenti alla loro Articolazione, facendosi portavoce delle particolari esigenze ed istanze dei ragazzi medesimi.
2. La suddetta équipe è composta dai rappresentanti dei gruppi dell'ACR presenti all'interno dell'Associazione territoriale, ciascuno dei quali elegge a tale scopo ogni tre anni un ragazzo ed una ragazza.
3. L'EdR si riunisce almeno tre volte l'anno insieme al Responsabile, agli Educatori ed all'Assistente dell'ACR ; essa partecipa, inoltre, all'Assemblea territoriale in qualità di osservatrice.

#### **Art.46 Applicazione di altre fonti normative**

1. In riferimento alla vita associativa delle Associazioni territoriali, anche ai fini amministrativi, per quanto non espressamente precisato nella parte quarta del presente Atto si applicano, in quanto attinenti, le norme dello stesso riferite all'Associazione diocesana e quelle previste dallo Statuto e dal Regolamento riferite all'Associazione nazionale.

## **PARTE QUINTA**

### L'ORDINAMENTO DEI GRUPPI DIOCESANI, DEI MOVIMENTI, DELLE ASSOCIAZIONI NON COMPLETE E DELLE ASSOCIAZIONI SIMPATIZZANTI

#### **Art.47 I Gruppi diocesani**

1. I Gruppi diocesani già richiamati nell'art. 31 attuano la missione ed il compito formativo propri dell'Associazione diocesana in rapporto a specifici ambienti.
2. I suddetti Gruppi eleggono, al loro interno e per un triennio, un proprio Responsabile la cui nomina deve essere ratificata dal Consiglio diocesano e può essere rinnovata per un triennio.
3. Il Responsabile di cui al comma precedente partecipa all'Assemblea diocesana con diritto di voto e può essere invitato dalla Presidenza diocesana ad intervenire ad una o più sedute del Consiglio diocesano, nell'ambito del quale può esprimere un voto meramente consultivo.

#### **Art.48 I Movimenti**

1. L'esperienza organica di più aderenti o Gruppi di aderenti di diverse Associazioni territoriali, di uno o più Gruppi diocesani, può essere riconosciuta dal Consiglio diocesano come Movimento dell'Azione Cattolica di Salerno-Campagna-Acerno.
2. I Movimenti eleggono, al loro interno, da uno a due Segretari, la cui nomina deve essere ratificata dal Consiglio diocesano.
3. I Segretari partecipano con diritto di voto sia al Consiglio diocesano che all'Assemblea diocesana. Essi durano in carica un triennio e possono essere rinnovati solo per un secondo mandato.
4. I Movimenti diocesani, almeno una volta l'anno, presentano al Consiglio diocesano - tramite i rispettivi Segretari - la loro esperienza associativa.
5. Il Consiglio diocesano, all'atto del riconoscimento del Movimento diocesano, comunica la sua deliberazione all'Ordinario Diocesano, affinché egli possa provvedere alla nomina dell'Assistente, anche all'interno del Collegio degli Assistenti.

#### **Art.49 Le Associazioni territoriali non complete**

1. Nelle Associazioni territoriali non complete, ossia quelle non composte da tutte le sue parti (Settori e ACR), si provvederà ad eleggere un Responsabile per ogni Settore e/o Articolazione. Laddove le suddette Associazioni sono costituite da due Settori o da un Settore e l'Articolazione, si dovrà individuare anche un Referente unitario, che può anche essere uno dei due responsabili, il quale le rappresenta a livello diocesano.
2. All'Assemblea diocesana parteciperanno il Referente unitario ed il Responsabile del Settore o dell'Articolazione. Qualora l'Associazione superi il numero di 100 aderenti, all'Assemblea diocesana parteciperà il Referente unitario e i due Responsabili dei Settori e/o dell'Articolazione, se diversi dal Referente.



## **Art.50 Le Associazioni simpatizzanti**

- 1.** La figura di simpatizzante, già disciplinata dall'art. 36 in riferimento al singolo laico, può essere assunta anche da uno o più Settori o Articolazioni presenti in una determinata parrocchia all'inizio di un percorso propedeutico alla vera e propria nascita dell'Associazione.
- 2.** Alle Associazioni simpatizzanti – che possono seguire il cammino catechistico-formativo dell'Associazione per un periodo massimo di due anni, fatta salva l'eventuale proroga concessa dal Consiglio diocesano, – è consegnato ogni anno dalla Presidenza diocesana un omaggio simbolico attestante il loro impegno nel suddetto percorso e la vicinanza dell'intera Associazione diocesana.

## **PARTE SESTA**

### L'ORDINAMENTO DELL'ASSOCIAZIONE DIOCESANA

#### **Art.51 L'Assemblea diocesana**

- 1.** L'Assemblea diocesana è convocata – per iscritto e mediante adeguata pubblicizzazione – dal Consiglio diocesano, ordinariamente ogni tre anni, per deliberare gli obiettivi e le linee programmatiche dell'Azione Cattolica dell'Archidiocesi di Salerno-Campagna-Acerno per il triennio successivo e per eleggere il Consiglio diocesano dell'Associazione. È convocata in via straordinaria, quando necessario, per affrontare temi di grande rilevanza nella vita associativa che non trovano riferimento nelle linee programmatiche e negli obiettivi già deliberati.
- 2.** L'Assemblea straordinaria può essere richiesta a maggioranza dal Consiglio diocesano.
- 3.** Il Consiglio diocesano in carica fissa la data, l'ordine del giorno ed il calendario dei lavori dell'Assemblea, disponendo le relative attività preparatorie.
- 4.** L'Assemblea diocesana è composta da:
  - a.** i componenti in carica del Consiglio diocesano;
  - b.** il Presidente e tre delegati maggiorenni di ciascuna Associazione territoriale (uno per ogni Settore o Articolazione), ai quali si aggiunge – per le sole Associazioni aventi un numero di aderenti superiore a 100 – un quarto delegato, sempre maggiorenne, preferibilmente in rappresentanza del Settore o Articolazione di maggiore numerosità;
  - c.** il Segretario (o i due Segretari) e tre rappresentanti eletti dal Congresso per ciascun Movimento;
  - d.** il Referente unitario ed i Responsabili delle Articolazioni delle Associazioni territoriali non complete;
  - e.** un rappresentante della FUCI, uno del MEIC ed uno del MIEAC, eletti dai rispettivi Consigli direttivi, a condizione che siano validamente costituiti in ambito diocesano.
- 5.** Gli Assistenti e gli invitati all'Assemblea partecipano ai lavori senza diritto di voto.
- 6.** Organi dell'Assemblea sono la Presidenza e la Segreteria, elette dall'Assemblea su proposta del Presidente diocesano.

#### **Art.52 Il Consiglio diocesano**

- 1.** Il Consiglio diocesano ha i seguenti compiti principali:
  - a.** assumere la responsabilità della vita e dell'attività dell'Associazione diocesana, in attuazione degli obiettivi e delle linee programmatiche indicati dall'Assemblea diocesana e nazionale; studia, promuove e cura le iniziative dell'Associazione diocesana; delibera la partecipazione dell'Azione Cattolica di Salerno-Campagna-Acerno ad Associazioni e organismi ecclesiali di altra natura;

- b.** formulare la proposta per la nomina del Presidente diocesano da sottoporre all'Ordinario Diocesano ed eleggere gli altri componenti della Presidenza diocesana;
  - c.** può nominare con specifica votazione un viceresponsabile diocesano per l'ACR;
  - d.** approvare la proposta formativa dell'Associazione diocesana e i documenti di indirizzo per la vita associativa;
  - e.** approvare annualmente il bilancio preventivo e il conto consuntivo;
  - f.** disporre la convocazione dell'Assemblea diocesana in via ordinaria e straordinaria;
  - g.** svolgere tutte le altre attribuzioni ad esso affidate dallo Statuto, dal suo Regolamento e dal presente Atto normativo.
- 2.** L'Assemblea diocesana, convocata in via ordinaria per provvedere alla formazione del Consiglio diocesano, elegge 18 componenti: 6 adulti, 6 giovani e 6 educatori dell'ACR, in rappresentanza dei ragazzi.
  - 3.** Le elezioni si svolgono sulla base di tre liste che sono riferite rispettivamente agli adulti, ai giovani ed agli educatori dell'ACR, e che raccolgono un numero di candidature che, per ciascuna lista, non è inferiore a sei e non è superiore a dodici.
  - 4.** Ogni membro dell'Assemblea diocesana partecipa alle votazioni su tutte e tre le liste indicate al comma precedente e può esprimere, per ogni lista, da una a tre preferenze.
  - 5.** Sono eletti, per tutte le liste, i tre candidati di sesso maschile e le tre candidate di sesso femminile che abbiano ricevuto – rispettivamente – più voti; a parità di voti è eletto il più anziano di età. Qualora ci si trovi in presenza di un numero insufficiente di candidati o candidate per ottemperare a quanto precedentemente prescritto, si farà in modo comunque che nel complesso gli eletti siano il più possibile rappresentativi dei due generi.
  - 6.** Fanno parte del Consiglio diocesano, oltre ai membri eletti dall'Assemblea, anche i Segretari dei Movimenti diocesani, i componenti della Presidenza diocesana ed i Responsabili delle commissioni di cui al successivo art. 61, che non siano già Consiglieri. Questi ultimi, se cooptati, partecipano ai lavori del Consiglio diocesano con voto consultivo.
  - 7.** Partecipano altresì al Consiglio diocesano uno dei due Presidenti della FUCI, il Presidente del MEIC e quello del MIEAC, sempre che in diocesi esistano gruppi regolarmente costituiti di tali Organizzazioni.
  - 8.** Il Consiglio diocesano è presieduto dal Presidente diocesano, che lo convoca almeno tre volte nell'anno associativo mediante comunicazione da effettuarsi almeno cinque giorni della data fissata.
  - 9.** Di ogni seduta del Consiglio diocesano si redige un apposito verbale.
  - 10.** Le delibere del Consiglio diocesano sono valide se ottengono la maggioranza dei voti espressi, essendo presente la maggioranza degli aventi diritto.

### **Art.53 Il Presidente diocesano**

1. Il Presidente diocesano promuove e coordina l'attività della Presidenza; convoca e presiede il Consiglio diocesano, anche nelle sue specifiche parti; presiede l'Assemblea diocesana; garantisce l'unitarietà e la collegialità nell'Associazione; coordina le diverse articolazioni e Movimenti; rappresenta l'Associazione diocesana in ambito ecclesiale e civile.

### **Art.54 La Presidenza diocesana**

1. La Presidenza diocesana promuove lo sviluppo della vita associativa, garantendone l'unità, coordina l'attività associativa in attuazione degli obiettivi individuati dall'Assemblea diocesana e in sintonia con le decisioni assunte dal Consiglio diocesano, cura costanti rapporti di comunione e di collaborazione con le comunità ecclesiali e con gli altri Gruppi, Movimenti e Associazioni presenti nella Chiesa locale, partecipa attivamente all'opera delle strutture diocesane di coordinamento dell'apostolato dei laici.
2. I membri della Presidenza diocesana sono eletti dal Consiglio diocesano. Le candidature per il Segretario e l'Amministratore sono proposte dal Presidente diocesano; le candidature per i Vice-Presidenti e per il Responsabile dell'ACR sono proposte dal Presidente diocesano su indicazione dei Consiglieri del Settore specifici eletti dall'Assemblea. Resta eletto, per ciascun incarico, il più votato tra i candidati.
3. La presidenza può cooptare, previa indicazione del Consiglio, un Viceresponsabile dell'ACR che ha soltanto diritto di voto consultivo.
4. Compongono la Presidenza diocesana:
  - a. il Presidente diocesano;
  - b. uno o, preferibilmente, due Vice-Presidenti (in questo caso, di norma, un uomo e una donna) per ciascuno dei due Settori dei giovani e degli adulti;
  - c. il Responsabile dell'ACR;
  - d. il Segretario;
  - e. l'Amministratore.
5. Intervengono alle riunioni della Presidenza anche gli Assistenti diocesani e i Segretari dei Movimenti diocesani; se non cooptato (come indicato all'Art. 55, comma 3), il Viceresponsabile dell'ACR vi interviene solo se convocato su iniziativa del Presidente.
6. La Presidenza diocesana è convocata dal Presidente diocesano in via ordinaria almeno una volta al mese.
7. Di ogni seduta della Presidenza diocesana viene redatto apposito verbale.

### **Art.55 Il Forum dei Presidenti territoriali**

1. Il Forum dei Presidenti a livello diocesano è formato dai Presidenti di tutte le Associazioni territoriali (parrocchiali e interparrocchiali), nonché dai Referenti unitari di quelle non complete.

2. Tale organo svolge una funzione consultiva e di coordinamento, offrendo, in particolare, suggerimenti circa le linee programmatiche che poi il Consiglio diocesano provvede ad individuare e definire. Esso costituisce inoltre un'occasione di confronto e di analisi sulle situazioni particolari del territorio diocesano e, pertanto, può anche riunirsi a livello zonale o foraniale.
3. È presieduto dal Presidente diocesano e viene, di norma, convocato almeno tre volte all'anno.

#### **Art.56 La Segreteria diocesana**

1. La Segreteria diocesana è designata dalla Presidenza diocesana all'inizio di ogni triennio.
2. Essa è coordinata dal Segretario diocesano in collaborazione con l'Amministratore diocesano; i suoi componenti sono indicati dalla Presidenza.
3. I principali compiti della Segreteria sono: la gestione della sede dell'Associazione; la gestione dell'archivio; la gestione delle attività inerenti all'adesione; la gestione della comunicazione interna ed esterna.

#### **Art.57 Le Commissioni**

1. Al fine di realizzare il programma associativo sono istituite alcune Commissioni destinate ad occuparsi di specifici aspetti dell'impegno comune: l'organizzazione, la promozione associativa, la formazione, la solidarietà, la comunicazione e la socialità.
2. Tali Commissioni, pur potendo avvalersi della collaborazione di soggetti non aderenti all'Associazione, sono coordinate da soci nominati dal Consiglio diocesano e dotate della competenza necessaria per operare in quella determinata sfera di intervento.
3. La commissione dell'organizzazione è sempre coordinata dal Segretario, coadiuvato dall'Amministratore e dagli altri due membri del Comitato per gli affari economici.
4. È facoltà del Consiglio diocesano istituire altre Commissioni diverse dalle cinque indicate al comma 1 e destinate ad operare in ulteriori ambiti di intervento.

#### **Art.58 Le équipes diocesane**

1. I Vice-Presidenti di Settore ed il Responsabile dell'ACR a livello diocesano si avvalgono, nella concreta e quotidiana attuazione delle iniziative di Settore o Articolazione, di un gruppo di collaboratori aderenti all'Associazione che dà vita alla cosiddetta "équipe".
2. L'équipe, della quale fanno parte di diritto i Consiglieri diocesani degli specifici Settori o Articolazioni, si riunisce, su iniziativa dei Vice-Presidenti e del Responsabile dell'ACR, con cadenza almeno quindicinale e cura anche i rapporti con le strutture territoriali e zonali, fornendo, in particolare, il necessario sostegno alle Associazioni in via di costituzione o di completamento, nonché a quelle in difficoltà.
3. Qualora il membro dell'équipe sia esterno al Consiglio diocesano, esso viene formalmente nominato dal Presidente diocesano, su proposta dei Responsabili degli specifici Settori o Articolazioni, sentito il parere del Presidente dell'Associazione territoriale di cui il singolo membro designato fa parte.

### **Art.59 L'Équipe dei Ragazzi (EdR) diocesana**

- 1.** È istituita presso l'Associazione diocesana un'Équipe di Ragazzi aderenti alla stessa, tenuto conto del loro grado di formazione umana e spirituale, i quali si fanno interpreti delle particolari esigenze ed istanze dei ragazzi medesimi, offrendo in tal modo il proprio contributo all'Équipe diocesana degli Educatori nella concreta realizzazione delle iniziative dell'ACR diocesana.
- 2.** I membri dell'EdR diocesana sono designati ogni tre anni dalla Presidenza diocesana, su proposta dei rappresentanti delle EdR territoriali o, laddove queste non siano state costituite, dell'insieme dei ragazzi aderenti.
- 3.** Nel costituire l'EdR diocesana si avrà cura che le diverse fasce di età siano opportunamente rappresentate.
- 4.** L'EdR si riunisce almeno tre volte l'anno insieme al Responsabile ed all'Équipe diocesana dell'ACR; essa partecipa, inoltre, all'Assemblea dell'Associazione Diocesana in qualità di osservatrice.

### **Art.60 Il Collegio diocesano degli Assistenti**

- 1.** I sacerdoti Assistenti diocesani, al fine di accompagnare il cammino spirituale dell'Associazione, di alimentarne il senso apostolico e di promuoverne l'unità, costituiscono il "Collegio degli Assistenti".
- 2.** Il Collegio degli Assistenti si riunisce almeno quattro volte l'anno ed a tali riunioni sono invitati anche il Presidente diocesano e gli Assistenti dei Movimenti.

**PARTE SETTIMA**  
DISPOSIZIONI AMMINISTRATIVE

**Art.61 Risorse, patrimonio e contributi associativi**

1. La disciplina delle risorse, del patrimonio e dei contributi associativi (sia ordinari che per particolari finalità), dettata dagli artt. 27, 28 e 29 del Regolamento nazionale, si applica anche alle Associazioni diocesane e territoriali.

**Art.62 L'attività amministrativa dell'Associazione diocesana**

1. Il Consiglio diocesano approva l'ordinamento contabile, nonché i criteri e le procedure per la formazione del bilancio preventivo e di quello consuntivo, per l'acquisto di beni e servizi e per la partecipazione economica all'attività dell'Associazione.

**Art.63 Funzioni dell'Amministratore e del Comitato per gli affari economici**

1. La responsabilità dell'amministrazione dell'Associazione diocesana spetta alla Presidenza diocesana, che ne affida la cura all'Amministratore, eletto dal Consiglio su proposta del Presidente e coadiuvato da un Comitato per gli affari economici con funzioni consultive che è coordinato dallo stesso Amministratore ed è formato anche da due soci competenti in materia amministrativa, eletti sempre dal Consiglio diocesano su proposta del Presidente diocesano.
2. L'Amministratore convoca il Comitato per gli affari economici almeno una volta all'anno e, comunque, ogni qualvolta lo ritenga necessario.
3. A livello territoriale la responsabilità dell'amministrazione è affidata al solo Amministratore eletto dal Consiglio su proposta del Presidente.

## **PARTE OTTAVA**

### **NORME FINALI**

#### **Art.64 Le modifiche dell'Atto normativo diocesano**

1. Le modifiche alle disposizioni del presente Atto normativo possono essere proposte all'Assemblea diocesana dal Consiglio diocesano, che può anche raccogliere richieste di modifiche provenienti dalle Associazioni territoriali, dai Gruppi o dai Movimenti diocesani.
2. Le suddette proposte di modifica delle norme sono accolte dall'Assemblea diocesana validamente costituita con la presenza dei due terzi degli aventi diritto e con la maggioranza dei voti degli aventi diritto.

#### **Art.65 Entrata in vigore dell'Atto normativo**

1. Il presente Atto normativo e le sue eventuali successive modifiche, ai sensi di quanto previsto dall'art.21 comma 2 dello Statuto, entra in vigore dopo la favorevole valutazione di conformità con la normativa statutaria e regolamentare nazionale espressa dal Consiglio nazionale.
2. Nel caso in cui la valutazione espressa dal Consiglio nazionale determini la necessità di effettuare adeguamenti del testo approvato, nell'ambito dei poteri di delega previsti dall'art.14 comma 7 del Regolamento nazionale, la competenza per recepire tali adeguamenti è trasferita in via permanente al Consiglio diocesano, al quale spetta pure la valutazione circa l'eventuale possibilità di rinvio di tali modifiche all'Assemblea diocesana.

#### **Art.66 Norma di rinvio**

1. Per quanto non contemplato dal presente Atto normativo si fa riferimento allo Statuto ed al Regolamento nazionale dell'Azione Cattolica Italiana, nonché alle norme canoniche e civili in materia di Associazioni, per quanto applicabili.





**[acsalerno.it](http://acsalerno.it)**

[segreteria@acsalerno.it](mailto:segreteria@acsalerno.it)  
[acr@acsalerno.it](mailto:acr@acsalerno.it) | [giovani@acsalerno.it](mailto:giovani@acsalerno.it) | [adulti@acsalerno.it](mailto:adulti@acsalerno.it)